



Unione Nazionale Cooperative Italiane



Rassegna Stampa

del

3 settembre 2026

Materie prime, nella lista Ue cinque progetti strategici italiani

La selezione. Corsie preferenziali per le iniziative di Leonardo, 9-Tech, Omcd Tek Hub, Alkeemia e ItalyRecycling. Focus sul riciclo dal titanio al silicio con procedure veloci e finanziamenti più facili

Carmine Fotina

1 di 6



ROMA

Titanio e alluminio, preziosi per l'industria aerospaziale; tungsteno da utilizzare per la manifattura avanzata; silicio e rame recuperati dai pannelli fotovoltaici; grafite da purificare per reimpiegarla nelle batterie; platino da reimmettere nel ciclo delle tecnologie per l'idrogeno. Con cinque progetti l'Italia si mette in gioco nella seconda tornata del Critical raw materials act, il regolamento che punta a diminuire la dipendenza europea dai Paesi terzi nel settore delle materie prime strategiche.

I rapporti con le imprese italiane sono stati tenuti dal ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, come capofila, e dal ministero delle Imprese e del made in Italy. Dopo la prima call, al termine della quale nel 2025 erano stati selezionati 47 progetti di 13 Stati membri, di cui quattro presentati dall'Italia, sarebbe ormai stato definito anche il secondo pacchetto di iniziative di eccellenza. Secondo informazioni raccolte da fonti a Bruxelles, si tratterà in tutto di 46 progetti, di cui cinque a titolarità italiana sui sette che erano stati candidati. A tagliare il traguardo dovrebbero essere le proposte di Leonardo, 9-Tech srl, Omcd Tek Hub spa, Alkeemia spa e ItalRecycling & Investment. I programmi di investimento potranno beneficiare di procedure semplificate per il rilascio delle autorizzazioni, con tempi contingentati anche mediante punti di contatto unico assicurati da ogni Stato, e di un accesso più agevole ai finanziamenti, incluso il supporto della Bei.

Tre i progetti italiani nell'ambito del riciclo. CRM4 Defence punta a valorizzare gli scarti metallici generati dalle industrie del gruppo Leonardo, interessa dieci siti tra Italia e Polonia e prevede il recupero di titanio, alluminio e magnesio, materiali chiave per le

filieri aerospaziali, della difesa e della sicurezza. Rew-Ita green hub, della Omed Tek Hub spa, mira al recupero e riciclo del tungsteno da utilizzare nella difesa e nella manifattura avanzata, mentre 9-Tech srl (progetto 9PV-up) recupererà silicio, rame, alluminio, argento e vetro dai pannelli fotovoltaici a fine vita, in due impianti da costruire in Veneto.

Nel campo della trasformazione opera Alkeemia spa che con il progetto PureGraph pianifica di trasformare la grafite naturale in grafite ad elevata purezza destinata alle batterie, alle tecnologie dell'idrogeno e all'elettronica. Infine, ReSuPLIR di ItalyRecycling & Investment è un progetto che in Toscana integrerà le varie fasi, con recupero e raffinazione di metalli del gruppo del platino da materiali secondari e scarti industriali per rimmetterli nel ciclo produttivo di celle a combustibile, aerospazio, manifattura avanzata.

Sono invece due i progetti candidati dall'Italia che non hanno superato l'esame finale della Commissione: della RarEarth srl, per il recupero e la trasformazione di magneti permanenti di terre rare provenienti da motori elettrici, e del gruppo Massaro, per la valorizzazione delle materie prime contenute nelle batterie agli ioni di litio a fine vita. Pur evidenziando un giudizio positivo per la coerenza con gli obiettivi del Regolamento, i funzionari europei hanno rilevato criticità di tipo finanziario o regolatorio.

Nel confronto europeo, la Germania primeggia con otto progetti approvati. A quota cinque, oltre all'Italia, figurano Finlandia e Francia. Poi i Paesi Bassi con quattro iniziative; Grecia e Polonia con tre; Belgio, Romania, Slovacchia, Spagna con due; Bulgaria, Estonia, Lituania, Portogallo, Svezia con un progetto a testa. Prevalgono in modo netto i programmi volti al riciclo, in tutto 19, in linea con l'obiettivo europeo di aumentare l'autonomia soprattutto attraverso l'economia circolare. Otto dossier riguardano la trasformazione e altrettanti l'estrazione, 11 integrano le tre attività. La Commissione li ha selezionati in base alla possibilità concreta di contribuire a raggiungere gli obiettivi del Crma, garantire cioè che l'estrazione, la lavorazione e il riciclaggio europei di materie prime strategiche soddisfino rispettivamente il 10%, 40% e 25% della domanda della Ue entro il 2030 e che per quella data nessun Paese terzo copra più del 65% del consumo annuo dell'Unione.

La strategia include anche la possibile attivazione di due siti di stoccaggio europei per le terre rare e, all'opzione Rotterdam, si è aggiunta la candidatura di Porto Marghera, rilanciata di recente dal ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso che ha effettuato un sopralluogo nell'area del possibile insediamento insieme al vicepresidente esecutivo della Commissione europea per la Strategia industriale, Stéphane Séjourné.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Carburanti, sul tavolo sconti selettiviMa Salvini frena: non solo ai dipendenti

Giovanni Parente Gianni Trovati

ROMA

Il calendario corre rapido verso la scadenza di sabato prossimo dell'ultimo taglio di 17 centesimi al litro alle accise del gasolio, ma per il momento non prende forma la tappa successiva delle misure contro il caro energia. La discussione ricomincia ad accendersi a livello politico, dove però un accordo sembra ancora lontano.

Il principio guida dei prossimi interventi, probabili a meno di un repentino cambio di rotta nei listini dei carburanti, dovrebbe essere l'abbandono degli sconti generalizzati, che disperdono risorse indirizzandone molte verso chi non ne ha effettivo bisogno, per costruire interventi mirati. Ma l'attuazione di questo indirizzo non è facile.

Nelle scorse settimane era filtrata l'idea del Governo di azionare la leva dei fringe benefit per incentivare fiscalmente le aziende a riconoscere buoni carburante ai dipendenti sotto un certo livello di reddito e costretti a utilizzare l'auto per ragioni di lavoro.

«Come Lega chiediamo che non siano agevolati solo i dipendenti, perché escludere il lavoro autonomo e le partite Iva sarebbe un errore clamoroso» avverte il vicepremier Matteo Salvini, che spinge anche per non valutare solo l'Isee nei contributi per lo sconto carburate: «Altrimenti si aiutano sempre i soliti». Ma nelle ambizioni del capo leghista torna anche una revisione complessiva dell'Isee, nonostante gli interventi già fatti con l'ultima legge di Bilancio. La proposta raccoglie qualche apertura anche in Forza Italia, come conferma il portavoce degli Azzurri Raffaele Nevi: «Il tema non va affrontato in maniera superficiale, è molto tecnico e delicato, ma se si può migliorare siamo sempre disponibili», dice.

Fin qui, in ogni caso, la girandola delle ipotesi anima le discussioni tra i partiti. Ma non ha ancora raggiunto i piani alti del ministero dell'Economia; snodo indispensabile per passare ai fatti. Solo lì si potrà misurare lo spazio effettivo per introdurre, per esempio, un credito d'imposta per accelerare il recupero del costo finanziario a carico delle imprese che riconoscono i buoni carburante come fringe benefit ai propri dipendenti. Sempre in quella sede si metteranno sulla bilancia anche le altre ipotesi circolate in queste ore, come un aumento del plafond per i fringe benefit e un'agevolazione fiscale anche per le partite Iva.

Un ruolo centrale nell'esame di queste proposte sarà affidato, come sempre, alle tabelle della Ragioneria generale, chiamate a indicare le coperture per i nuovi interventi: tema indigesto nel dibattito della vigilia.

Non potranno essere nemmeno di questa partita i margini di bilancio della clausola di salvaguardia nazionale del Patto di stabilità, che si apriranno solo dopo lo scostamento, probabilmente agganciato al nuovo programma di finanza pubblica di fine mese.

Appare infatti destinato a esaurirsi molto prima il “ponte” costruito con un nuovo decreto ministeriale (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri) per attivare un nuovo giro di accise mobili con l'extragettito Iva di agosto: il dato potrebbe emergere già oggi, ma le attese sono per una dote sufficiente solo a una proroga di quattro o cinque giorni degli sconti attuali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fine Pnrr, spesa a rischio frenata Manovra alla sfida investimenti

Dopo il Recovery. Dal piano europeo supporto da circa 25 miliardi all'anno in sei anni. Dal 2027 la quota degli investimenti fissi lordi della Pa non scenderà: era 3,8% nel 2026 e nel 2025, salirà al 3,9% il prossimo anno

A cura della Redazione romana

Nel calendario ufficiale del Pnrr il 31 agosto ha chiuso i cancelli per il completamento degli interventi e per la rendicontazione della spesa ammissibile da parte dei soggetti attuatori dei diversi interventi finanziati con i fondi europei del Next Generation Eu. Il prossimo appuntamento è ora al 30 settembre, quando andrà inviata a Bruxelles la richiesta per l'accredito dell'ultima rata, da 28,4 miliardi di euro.

Ma con il tramonto del Piano, l'attenzione si sposta dal fitto elenco delle scadenze al futuro prossimo; soprattutto per le imprese e gli operatori che si interrogano sullo scenario post Pnrr.

La ragione degli interrogativi è ovvia. E nasce dai circa 25 miliardi annui di spesa effettiva introdotti dal Piano nell'economia italiana. Il rubinetto ha funzionato nel tempo a ritmi diversi, più lenti all'inizio e via via più rapidi con il passare delle stagioni, su fino ai 5 miliardi al mese di spesa effettiva toccati all'inizio di quest'anno. Il consuntivo assumerà una forma definitiva solo nelle prossime settimane, con la raccolta dei dati aggiornati per l'ultima richiesta all'Europa: ma salvo ritardi fin qui tenuti nascosti, il contatore delle uscite dovrebbe avvicinarsi ai 170 miliardi, quindi appunto a circa 25 miliardi all'anno tenendo conto del fatto che una piccola parte del Piano si è rivolta ex post anche a spese 2020.

Il dato, però, va contestualizzato. Prima di tutto, circa il 40% del Piano è andato a finanziare interventi che erano già previsti dal bilancio nazionale, con coperture sostituite dai fondi europei per spuntare tassi di interesse un po' più bassi. Altri 24 miliardi hanno poi imboccato la strada degli strumenti finanziari (facilities) che permettono di spostare

nei prossimi tre anni la spesa che non si è riusciti a ultimare nelle scadenze ordinarie. Da lì arriveranno i fondi per completare, tra le altre cose, gli investimenti nelle infrastrutture idriche (1 miliardo), nei parchi agricoli (788 milioni) o negli alloggi universitari (599 milioni).

Ma anche al netto delle facilities, con la fine del Pnrr ovviamente non finisce il mondo. E nemmeno la politica economica. L'ultimo Documento di finanza pubblica mostra per esempio che gli investimenti fissi lordi della Pa l'anno prossimo dovrebbero toccare il 3,9% del Pil, un decimale sopra il 3,8% previsto nel 2025 e nel 2026. La curva al momento scende poi al 3,6% nel 2028 e al 3,5% nel 2029. Ma prima di arrivare a quella data ci sono tre leggi di bilancio da approvare.

Prima di tutto alla prossima manovra guardano anche gli operatori economici, che com'è naturale si preoccupano degli andamenti del proprio settore di attività più che delle dinamiche economiche complessive.

Se la quota degli investimenti fissi pubblici non si ridurrà quello che verrà a mancare sono i finanziamenti e gli incentivi alle imprese. «Degli 8,9 miliardi complessivamente stanziati dal Pnrr per il settore agricolo - ha spiegato il capodipartimento Masaf, Marco Lupo - circa 8 sono andati alle imprese. Sono rimaste escluse alcune decine di milioni diretti a rafforzare le infrastrutture irrigue (che sono stati affidati ai consorzi di bonifica) e una fetta dei 552 milioni destinati a migliorare la logistica agroalimentare che sono stati gestiti dai comuni che dispongono di mercati agroalimentari e, in qualche caso, dalle autorità portuali».

Sul fronte energia e ambiente, dei 30,7 miliardi complessivi rimasti a budget — dopo i tagli e le rimodulazioni concordati con Bruxelles - la quota destinata al tessuto produttivo sfiora l'80%, pari a circa 24 miliardi. Di questi, ben 12 miliardi (compresa la dote da 3 miliardi del REPowerEU) sono interamente concentrati sul capitolo energia, dove gli attuatori sono esclusivamente soggetti privati. A fare da cuscinetto sul dopo-2026 è il maxi-fondo da 4,2 miliardi affidato alla gestione del Gse: un'architettura triennale concordata con Bruxelles per mettere al riparo dal "muro" del 31 dicembre 2026 tre partite chiave — agrivoltaico, biometano e Comunità energetiche (queste ultime rallentate da forti criticità operative) — i cui cantieri non avrebbero mai rispettato i tempi di rendicontazione dell'Ue. Mentre si aprono delle incognite per il post Pnrr su alcuni settori: dalle filiere emergenti come l'idrogeno, che rischia la frenata senza la spinta dei contributi a fondo perduto, al capitolo idrico dove pesa l'assenza di un piano per la manutenzione e la gestione sostenibile degli impianti una volta spenti i riflettori dei fondi Ue.

Tra i grandi filoni gestiti dal ministero delle Imprese e del made in Italy, che con le varie rimodulazioni ha coordinato nel complesso circa 30 miliardi di euro, l'eredità più pesante potrebbe essere rappresentata dai grandi progetti sullo spazio che hanno finanziato il programma "Space factory".

E risorse nazionali alternative potrebbero rivelarsi necessarie per finanziare gli Ipcc (i grandi progetti di ricerca di interesse comune europeo), gli accordi di innovazione, i contratti di sviluppo nelle filiere innovative, i centri di trasferimento tecnologico. Per

quanto riguarda Transizione 5.0 è stata superata la fase critica che aveva portato agli “esodati” di Transizione 5.0. Il nuovo piano, infatti, è uscito dal perimetro del Pnrr ed è stato finanziato, su base pluriennale, con 9,8 miliardi di euro di fondi statali. Un'altra voce importante che subirà riduzioni è quella relativa ai bonus per l'edilizia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Imprese in allerta sul rischio del vuoto risorse

Costruzioni e digitale: serve un nuovo Piano

Lello Naso

Non c'è settore dell'economia che non abbia beneficiato della spinta del Pnrr, il più imponente strumento keynesiano attivato in Italia dopo il Piano Marshall. La fine del Pnrr senza paracadute, secondo l'analisi dell'Ufficio parlamentare di bilancio provocherà una caduta del Pil dello 0,5% annuo.

Quello di grandi opere, infrastrutture e costruzioni è il macro-comparto che ha avuto la ricaduta maggiore dal Pnrr. Gli investimenti pubblici sono balzati al 3,8% del Pil con un'iniezione nell'economia di fondi per oltre 170 miliardi. In questo caso al rischio che la fine dei finanziamenti blocchi le opere ancora incompiute, si aggiunge il pericolo che il ritardo dei pagamenti metta in seria difficoltà le imprese. Senza considerare che la fiammata inflattiva degli ultimi due anni ha prodotto un aumento del costo dei materiali. L'Ance, che da tempo chiede un adeguamento dei prezzi, maggiore flessibilità e semplificazioni, denuncia il rischio che molte opere rimangano all'ultimo miglio o che non abbiano i finanziamenti per attivazione e manutenzione.

«Il Pnrr – dice il presidente Ance, Antonio Ciucci – ha rappresentato una stagione straordinaria di investimenti, che ha consentito al nostro settore di uscire dalla crisi e spingere economia e occupazione. Le costruzioni sono arrivate a incidere per il 12% del Pil, una quota che sale al 20% considerando tutta la filiera, con un incremento di 350mila posti di lavoro. Un rallentamento è normale ma non dobbiamo lasciare che si trasformi in una nuova crisi. L'eredità del Pnrr è soprattutto nel modello che ha reso efficace l'utilizzo delle risorse pubbliche, e che può essere utilizzato anche per i fondi strutturali e di coesione, la principale fonte di finanziamento dei prossimi anni».

«Oggi – continua Ciucci – ci sono segnali preoccupanti, come la diminuzione nell'ultimo anno e mezzo dei bandi delle grandi stazioni appaltanti, a cui si unisce il problema del caro materiali che sta mettendo le imprese in grande sofferenza e su cui ci aspettiamo una risposta immediata. Per questo serve una programmazione che garantisca certezze e continuità degli investimenti».

Dinamiche analoghe per la digitalizzazione. I dati del Rapporto 2026 mostrano un settore che continua a crescere. Nel 2025 il mercato ha raggiunto 84,4 miliardi di euro, con un incremento del 3,4%. Per il 2026 è previsto balzo a 87,4 miliardi di euro. L'impatto del Pnrr proseguirà fino al 2027, esaurendosi progressivamente. Nel 2026 è stimato in 1,97 miliardi di euro e nel 2027 in 1,5 miliardi.

«Con la fine della fase di attuazione del Pnrr – dice Massimo Dal Checco, presidente di Anitec-Assinform – per il digitale italiano si apre una fase nuova. Il Pnrr ha contribuito ad accelerare i progetti di digitalizzazione e gli investimenti. Ora la priorità è dare

continuità al percorso avviato e fare in modo che gli investimenti realizzati producano valore nel tempo. Esaurita la spinta del Pnrr, sarà necessario trasformare gli investimenti tecnologici in valore diffuso e completare la transizione digitale».

La fine del Pnrr renderà inoltre più importante la capacità delle pmi di sostenere investimenti autonomi. «È necessario – conclude Dal Checco – un vero piano industriale per il digitale, con una visione di lungo periodo costruita da istituzioni e imprese. Il Piano deve basarsi su strumenti semplici e accessibili per chi investe, riconoscendo il digitale per quello che è: una leva di competitività, non una spesa da contenere».

Il Pnrr ha erogato investimenti in agricoltura per 8,9 miliardi, ma ora per garantire che le imprese continuino a investire occorre rilanciare la misura dedicata all'innovazione, Agricoltura 4.0. Ne è convinto il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti. «La strada maestra – spiega – è il rilancio di Agricoltura 4,0. Uno strumento semplice e snello che già ha riscosso un grande successo tra le imprese agricole. Abbiamo chiarito al ministro Lollobrigida che è la nostra priorità in vista della manovra. Però chiediamo un budget non simbolico, si è parlato di 100 milioni, ma di arrivare perlomeno a un miliardo».

«Occorre rilanciare la misura con un orizzonte temporale pluriennale – aggiunge il presidente di Coldiretti Ettore Prandini – estendendola a tutte le aziende agricole. Investimenti che possono rilanciare la meccanizzazione, la digitalizzazione, l'innovazione e la robotizzazione del settore contribuendo a renderlo anche più sostenibile».

Su scuola, Università e ricerca, l'allarme è diffuso. Una lettera al Governo e al Parlamento firmata da 115 società scientifiche denuncia il rischio che si possa tornare al passato, con il taglio degli investimenti in ricerca. La richiesta è di tenere gli investimenti allo 0,7% del Pil, 15 miliardi di euro. Il Pnrr aveva garantito 12 miliardi di finanziamenti aggiuntivi. Il timore della comunità scientifica è che solo il 15% dei contratti dei ricercatori (contro una previsione del 40%) possa essere confermato. Dodicimila rischiano di non essere rinnovati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tassi in rialzo, dollaro debole: il paradosso del biglietto verde

Mercati. Il dollar-index da giugno ha perso il 2% sulle maggiori valute globali, sebbene i rendimenti dei Treasury siano sui massimi e la Fed sia pronta ad alzare i tassi: pesano credibilità e debito Usa

Vito Lops

In una giornata finanziaria priva di scossoni e direzionalità si è distinta una delle più forti divergenze del momento sui mercati: rendimenti dei bond statunitensi in salita a fronte di un dollaro debole. Ieri, mentre il Treasury a dieci anni toccava il 4,81% (massimo dal 2023) e il trentennale superava il 5,27% (confermandosi nella stessa area visitata in precedenza nel 2007) il dollar index - che confronta l'andamento del biglietto verde con un basket di valute internazionali nel cui calcolo il rapporto con l'euro incide per oltre il 50% - si confermava fragile, cedendo lo 0,1%. Da fine giugno questo indice ha perso il 2%, nonostante nel frattempo le probabilità di un rialzo dei tassi da parte della Federal Reserve a settembre abbiamo superato il 65% secondo il mercato dei future.

Come mai il dollaro non sta accompagnando il rialzo dei rendimenti dei bond sul mercato secondario? Quando una banca centrale è vista stringere i cordoni della politica monetaria - e quindi offrire al mercato un premio più elevato in termini di interessi - è logico anche attendersi, di pari passo, un rafforzamento di quella valuta. Eppure in questo momento, nonostante le cedole pagate da Washington per sostenere il proprio debito monstre da oltre 40mila miliardi di dollari siano quantomai generose (pagano tassi reali positivi superiori al 2%), non sembra ci sia una corsa sfrenata da parte degli investitori esteri ad accaparrarsi quegli stessi dollari necessari per accedere a questi elevati interessi. È evidente che il mercato da qualche parte sente puzza di bruciato. Non si fida del tutto di un'economia che si cresce, ma per farlo sembra costretta a fare deficit elevati (come quelli degli ultimi anni pari al 6% del Pil), mai visti nella storia a fronte di un tasso di disoccupazione del 4%.

Della stessa divergenza, o dello stesso male, soffre anche il Giappone con lo yen che ha ormai perso la standing di bene rifugio. Mentre la Bank of Japan ha rotto gli indugi e da oltre un anno ha avviato un percorso di rialzo dei tassi (a tal proposito a settembre è attesa un'altra stretta) lo yen va dall'altra parte. È finito (contro il dollaro) sui minimi dal 1996. E se la passa male anche contro l'euro. Una violenta svalutazione che ha costretto Usa e Giappone ad intervenire il mese scorso per sostenere la divisa nipponica. Questo intervento ha certamente contribuito ad indebolire il dollaro in questa fase, così come non ha certo aiutato l'altra mossa del segretario al Tesoro Usa, Scott Bessent, di raddoppiare gli acquisti di bond lunghi (da finanziare con emissioni a breve termine o

con la liquidità depositata presso la Fed), al fine di tenere un po' a bada la fuga verso l'alto dei rendimenti lunghi americani. Quando le autorità irrompono sul mercato cercando di manipolarne i prezzi, non lanciano un bel segnale alle proprie valute. Ed è questo, in fine dei conti, il vero motivo per cui il dollaro in questa estate 2026 sta soffrendo e, intorno a 99 punti, sta lambendo un supporto tecnico di lungo periodo che lo vede invece rafforzarsi sulle principali valute dal 2008. Se dovesse perderlo, quantomeno dal punto di vista tecnico, si aprirebbe la strada per un ulteriore, forse più corposo, ribasso.

I mercati azionari al momento non sembrano preoccupati dalla prospettiva di un dollaro più debole. Anche ieri gli indici a Wall Street hanno mostrato una certa resilienza, con l'S&P 500 in progresso di circa mezzo punto percentuale, a due punti percentuali dai massimi storici (Ftse Mib di Piazza Affari poco mosso a -0,24%). Un dollaro più debole favorisce le esportazioni e quindi può dare più slancio alle multinazionali statunitensi, oltre che al settore manifatturiero americano che è il nocciolo duro dell'elettorato di Donald Trump. Il tycoon, del resto, ha sempre fatto il tifo per una svalutazione del biglietto verde.

Ecco perché sarà decisivo, per seguire la dinamica del dollaro, il dato sul lavoro che verrà pubblicato domani negli Usa (non farm payrolls). A luglio l'economia Usa ha perso 23mila posti di lavoro. Un secondo dato negativo potrebbe avere certamente un impatto anche sul mercato dei cambi.

Una valuta però si scontra sempre con un'altra. Non è un caso che l'euro si stia rafforzando - ieri si è riavvicinato a quota 1,16 rispetto agli 1,13 di fine luglio - anche perché la Banca centrale europea sembra avere le idee più chiare della nuova Fed guidata da Kevin Warsh: nel corso di quest'anno ha già alzato i tassi ed è quasi certo che proseguirà a settembre. La banca centrale Usa ha invece deciso di abolire la forward guidance rendendo ancor meno prevedibile il trend del biglietto verde, la valuta di riserva globale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Falle informatiche, multe fino a 15 milioni per chi non segnala

Il regolamento Ue. Dall'11 settembre le aziende con prodotti dotati di software devono comunicare all'Acn le vulnerabilità sotto attacco hacker. Il nodo sanzioni

Ivan Cimmarusti

ROMA

La multa può essere milionaria. Ma per un'impresa che non segnala una falla informatica già sfruttata dalla criminalità cyber per entrare nei sistemi, il conto più pesante può arrivare dal mercato: perdere clienti, commesse e accesso alle filiere europee. Vale per ogni prodotto, dai macchinari industriali agli elettrodomestici, fino ai componenti dotati di software. La cybersicurezza diventa una condizione per stare sul mercato dell'Unione. La regola vale anche per le aziende extra Ue, a partire da quelle americane, leader del comparto tecnologico.

La stretta arriva con il Cyber resilience act (Cra), il regolamento Ue 2024/2847. Dall'11 settembre, chi fabbrica un prodotto con «elementi digitali» – hardware o software, anche come singolo componente, da collegare a un dispositivo o a una rete – dovrà segnalare all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn) le falle già sfruttate in azioni «malevole». Non vulnerabilità teoriche, ma falle già usate dalla criminalità informatica per attaccare i sistemi. Lo stesso vale per gli «incidenti gravi», che aumentano i rischi per chi acquista il prodotto e lo mette in uso.

I termini scattano da quando il produttore scopre la falla: primo avviso entro 24 ore, relazione completa entro tre giorni, rapporto conclusivo entro due settimane dalla disponibilità di una correzione. Per gli incidenti gravi, un mese. La segnalazione è unica: attraverso una piattaforma europea arriva al Csirt Italia, incardinato nell'Acn, ed è accessibile anche all'Enisa, l'agenzia Ue. Così l'allarme attraversa le frontiere.

Il perimetro è vastissimo. Nessuna soglia di fatturato o di dipendenti: una multinazionale e una piccola impresa che fabbrica anche un solo prodotto con «elementi digitali» hanno gli stessi obblighi. La norma segue il prodotto, non l'azienda. Importatori e distributori rientrano solo se vendono il bene con il proprio marchio o vi introducono una modifica sostanziale. Restano esclusi dispositivi medici, veicoli omologati e aeronautica certificata, settori già regolati.

Le sanzioni, in caso di mancata comunicazione, arrivano fino a 15 milioni di euro o al 2,5% del fatturato. Sull'applicazione immediata, però, resta un'incognita. Il calendario europeo colloca il sistema sanzionatorio nel dicembre 2027. In Italia manca la norma che dovrà stabilire chi punisce e come. C'è solo la delega contenuta nella legge di delegazione europea, che affida il compito all'Acn. Il decreto attuativo non è arrivato.

Si apre così una zona grigia di quindici mesi. In linea di principio, le sanzioni non possono colpire fatti anteriori alla norma che le introduce: chi ometterà una segnalazione potrebbe quindi non essere multato. Ma l'obbligo è già in vigore e chi tace la falla viola comunque il regolamento. Tuttavia, molto dipenderà da come il governo scriverà la norma.

Il conto commerciale può però arrivare prima: la mancata comunicazione può innescare cause civili per il risarcimento dei danni, perdita di clienti e commesse, esclusione dal mercato e dalle catene di approvvigionamento. Conseguenze più gravi della multa.

Secondo l'avvocato Stefano Mele, del Consiglio direttivo di Aipsa, l'Associazione italiana professionisti security aziendale, «il Cyber resilience act cambia il modo in cui le imprese devono pensare la sicurezza dei prodotti digitali. Il suo impatto non è solo burocratico, ma anzitutto industriale. La cybersicurezza diventa una caratteristica del prodotto da progettare, documentare e mantenere nel tempo. Per le imprese adeguarsi presto significa evitare costi di riprogettazione dell'hardware o di riscrittura del software a valle, preservare l'accesso al mercato Ue, nonché dimostrare affidabilità commerciale e capacità di restare nelle filiere più strutturate».

Poi ci sono i grandi committenti, spesso sottoposti alla Nis2: energia, trasporti, banche, sanità, acqua e infrastrutture digitali. Obblighi analoghi riguardano alimentare e manifatturiero avanzato. Devono sapere subito che cosa accade nei componenti che acquistano e se emergono falle riconducibili al produttore.

Dall'11 settembre, il primo banco di prova saranno le segnalazioni che arriveranno all'Acn.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tajani: Mosca vuole influenzare le elezioni in Italia

Andrea Gagliardi

ROMA

La guerra ibrida di Mosca sta creando allarme in tutte le cancellerie occidentali. Non a caso dopo che gli 007 e gli inquirenti tedeschi si sono detti certi che dietro il fallito attentato con i droni bomba all'aeroporto di Lipsia, ci siano senza alcun dubbio i servizi russi, è scattata la dura reazione di Ue e Nato, decisi a non tollerare altri attacchi. E la preoccupazione è che l'attività di destabilizzazione con azioni di spionaggio e sabotaggio, si estenda anche sul fronte politico. «È una questione generale, è una questione che riguarda tutta l'Unione Europea, ma non è da escludere che possano esserci tentativi di condizionare le elezioni dei Paesi dove si vota. Sono convinto che possa accadere, per questo bisogna intervenire in anticipo» ha detto non a caso il ministro degli Esteri Antonio Tajani, in Irlanda per la riunione informale dei ministri degli Esteri dell'Ue, rispondendo ad una domanda sul fatto che la Russia possa tentare di influenzare le elezioni in Italia.

Ma sul tema dei rapporti con Mosca, come si sa, le opinioni nel governo divergono. Con la Lega schierata su posizioni molto più soft sul pericolo rappresentato dalla Russia. «Mi sembra che ci sia un'ansia anti russa che mi preoccupa» ha infatti rimarcato l'altro vicepremier Matteo Salvini, che ha aggiunto: «Non so se Tajani ha degli elementi in più rispetto a quelli che ho io ma non voglio mancare d'intelligenza rispetto alla libertà di scelta degli italiani che non hanno mai votato né penso voteranno per influenze russe, cinesi, americane, israeliane o palestinesi». E ancora: «La Russia ha invaso e ha scatenato una guerra e non c'era necessità ma ho come l'idea che qualche cancelleria europea non voglia metter fine a questa guerra e cerchi qualche pretesto magari per vendere altre armi».

Eppure Tajani, al termine della ministeriale Ue, ha ribadito che, anche se «certamente i cittadini italiani non si faranno condizionare, il tentativo, ahimè, ci sarà perché è noto, basta leggere qualche libro di storia per capire che cos'è la *disinformazione*». E ha sottolineato come «attacchi cibernetici ce ne sono stati e continuano ad esserci quotidianamente da parte di hacker russi», aggiungendo che «l'Italia può essere oggetto» di iniziative di guerra ibrida». Già martedì del resto il vicepremier aveva anticipato le sue

preoccupazioni, con riferimenti precisi. Per il ministro degli Esteri «la Russia vuole destabilizzare l'Europa». Ed è chiaro che «cercano anche di influenzare le elezioni all'interno dell'Ue per favorire le forze anti-europeiste, perché l'obiettivo dei russi è quello di disgregare l'Europa», «colpevole» di «tenere testa alla Federazione Russa e proteggere l'Ucraina». Ma «sappiamo difenderci come facciamo per quanto riguarda gli attacchi cibernetici e bene ha fatto la Germania a reagire e ha tutta la nostra solidarietà». E dopo la notizia diffusa dalle autorità tedesche che uno dei due sospetti attentatori a Lipsia, un bielorusso con passaporto russo, sarebbe entrato nello spazio Schengen con un visto italiano, Tajani ha assicurato accertamenti («cercheremo di capire perché è stato concesso quel visto»).

Quanto alla richiesta avanzata da alcuni Paesi Ue di confiscare gli asset russi congelati e usarli per sostenere l'Ucraina, Tajani ha ribadito che l'Italia non è contraria in linea di principio, ma ha ricordato che «ci possono essere dei problemi di tipo giuridico per poter intervenire». Cautela anche sull'articolo del quotidiano della City di Londra che, riportando una definizione del Consiglio europeo per gli affari esteri (un think tank indipendente) parla del generale Vannacci, come «un cavallo di Troia della Russia in Italia». «Il Financial Times può scrivere quello che vuole. Bisogna sempre poi provare quello che si dice. Mi auguro che questo sia assolutamente falso», questo l'auspicio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Guerra ibrida e destabilizzazione: così l'Italia intercetta gli attacchi

Ivan Cimmarusti

ROMA

Un attacco di phishing contro una struttura istituzionale o un'infrastruttura critica dello Stato, per esempio un'azienda strategica, può non essere la truffa che sembra, ma un atto di guerra ibrida riconducibile a un Paese ostile. Dietro le azioni malevole non ci sono sempre cybercriminali. Anzi. I dossier dell'intelligence sono chiari: un'email apparentemente fraudolenta può nascondere un'operazione contro la sicurezza nazionale. Su questo terreno si combatte oggi la guerra ibrida. L'Italia ha schierato un dispositivo che va dal presidio continuo della rete alla regia politica di Palazzo Chigi.

Russia, Cina, Corea del Nord e Iran sono gli attori statali che alimentano la minaccia informatica di livello strategico contro il Paese. Il resto, al confronto, pesa poco. Da Wicklow, in Irlanda, il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha detto di non escludere che la Federazione russa tenti di interferire nella vita democratica dell'Italia e degli altri Paesi dell'Unione europea, agendo sulle elezioni (si veda l'articolo in pagina).

Il rischio indicato non riguarda la violazione di un seggio, ma ciò che può accadere prima del voto: campagne di disinformazione, contenuti falsi diffusi online, immagini manipolate. Da qui la linea politica: agire in anticipo e rafforzare la protezione delle istituzioni democratiche, affidata sul fronte della sicurezza interna ai servizi di intelligence e, per i profili di cyber resilienza, all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, senza attendere che le operazioni di influenza producano i loro effetti.

L'intelligence ha avviato da tempo approfondimenti specifici e continui. Il coordinamento è affidato all'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, il sottosegretario Alfredo Mantovano. È uno dei dossier più delicati: riguarda la sicurezza nazionale in una fase segnata dalle tensioni con la Russia e con altri attori statali.

La destabilizzazione è soltanto una parte della minaccia. L'altra è lo spionaggio, già indicato nell'ultima relazione annuale dei servizi depositata in Parlamento. In uno scenario geopolitico «dominato da un perdurante stato di incertezza» sull'evoluzione dei diversi teatri di conflitto, si legge nel documento, lo strumento cibernetico «continua a rivestire un ruolo centrale nelle strategie offensive degli attori della minaccia».

La relazione parla di Apt di matrice statale, le «minacce persistenti avanzate»: operazioni condotte da attori statali con l'obiettivo di mettere a rischio la sicurezza nazionale colpendo le infrastrutture strategiche dello Stato. Sono gli stessi bersagli presidiati dal primo anello della catena dei controlli, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Attraverso il monitoraggio attivo su ogni segnale cyber, sia incidenti sia tentativi di compromissione digitale, l'Acn rileva queste minacce e condivide con

l'intelligence i risultati del monitoraggio. In caso di notizie di reato entra in campo la Polizia postale e delle comunicazioni. Così, dunque, un attacco apparentemente criminale può rivelare la propria matrice statale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ballottaggio, il no di Salvini Fratelli d'Italia prende tempo

Legge elettorale. Il leader della Lega: «Chiederò di non votarlo». Il partito della premier rassicura: «Andiamo avanti con l'emendamento Pera solo con l'ok degli alleati»

Emilia Patta

In queste ore le quotazioni del ballottaggio in Parlamento sono piuttosto basse, vicine allo zero. Ad affossarlo, o almeno a provarci, è il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini. Che ieri ha portato alla luce tutti i dubbi espressi nelle riunioni politiche dai suoi, a cominciare dal ministro Roberto Calderoli, da sempre fieramente contrario al doppio turno. «Chiedere ai cittadini di tornare a votare dopo quindici giorni anche no. Si vota in un giorno, chi vince vince e governa per cinque anni, chi perde perde - sono le parole di Salvini -. Non sento la necessità di ballottaggi. Chiederò alla maggioranza di non votare l'emendamento Pera». È una chiusura per così dire gentile, ma sempre chiusura è. E altrettanto gentilmente il partito della premier, Fratelli d'Italia, rassicura l'alleato senza chiudere del tutto la porta al ballottaggio: «Non facciamo la fuga solitaria - dicono fonti del partito -. L'emendamento Pera è a titolo personale, non è la posizione ufficiale di Fdi ma non è detto che non lo diventi. Potremmo votarlo, ma se lo votiamo lo facciamo in accordo con altre forze di maggioranza».

La linea dei meloniani resta dunque quella della prudenza: l'obiettivo rimane quello dell'unità della coalizione per non mettere a rischio il voto in Senato su una riforma elettorale che ha lo scopo - come ricordato nella sua relazione dal presidente della commissione Affari costituzionali di Palazzo Madama Andrea De Priamo - della stabilità di governo e della partecipazione dei cittadini: «L'obiettivo del disegno di legge, sicuramente ambizioso in un Paese che sconta il record non esaltante di 68 governi in ottant'anni di storia repubblicana, è quello di dotarsi di un sistema che garantisca la stabilità. La riforma si fa altresì carico del contesto di crescente disaffezione e disertazione dalla partecipazione elettorale. L'indicazione, in sede di programma elettorale, di un candidato alla presidenza del Consiglio, fermo restando il pieno rispetto delle prerogative

costituzionali del Presidente della Repubblica, può favorire una maggiore partecipazione al voto».

Con il meccanismo del premio di maggioranza, da attribuire tramite quota fissa di 70 deputati e 35 senatori a chi supera il 42%, la riforma spinge appunto verso un risultato certo e dunque verso la stabilità, ma c'è sempre il rischio che nessuno arrivi alla fatidica soglia e che dunque il sistema diventi un proporzionale puro stile Prima Repubblica. Un rischio neanche tanto peregrino, visto che attualmente il centrodestra senza il partito di Roberto Vannacci sfiora il 42% mentre il centrosinistra la supera di poco, con circa il 44%. Da qui la riflessione in corso a Palazzo Chigi, vista la determinazione della premier Giorgia Meloni (per ora?) a non volersi alleare con il sovranista Vannacci. E da qui, anche, un emendamento last minute della senatrice meloniana Paola Ambrogio che abbassa la soglia dal 42 al 41%.

In attesa della scelta definitiva su ballottaggio e soglie, è intanto confermata la reintroduzione dell'emendamento sulle preferenze con i capilista bloccati bocciato alla Camera con il voto segreto, con la novità dell'alternanza di genere a partire dal secondo in lista. Il che vuole dire che in testa alla lista i partiti possono decidere di candidare in prevalenza uomini purché il secondo sia una donna. È vero che una garanzia indiretta per le donne è costituita dal fatto che il listone legato al premio ha quote di genere 40/60 e che questi candidati devono essere obbligatoriamente capilista, ma è pur vero che i capilista alla Camera sono per il centrodestra 196 mentre il 40% di 70 seggi sono solo 28 candidature. Insomma, per l'opposizione «una clava contro le donne».

Una modifica dell'ultima ora riguardante il voto per i fuori sede, norma che alla Camera è stata votata all'unanimità, potrebbe avere invece consenso bipartisan: l'emendamento presentato dalla senatrice Fdi Domenica Spinelli che riconosce il diritto al voto a distanza anche ai caregiver, «un pilastro di questo Paese» come ricorda Yari Russo, compaigner di Good Lobby e rappresentante della Rete Voto FuoriSede.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Meloni rivendica i record del Governo e prepara le mosse su tasse e sicurezza

Manuela Perrone

Tutto pronto, a Bari, per la festa grande promossa da Fratelli d'Italia in onore del record di longevità che il Governo raggiungerà domani, quando Giorgia Meloni supererà il secondo Esecutivo di Silvio Berlusconi e taglierà il traguardo dei 1.413 giorni a Palazzo Chigi. Preparando il terreno per la sfida delle prossime elezioni politiche all'insegna delle due questioni chiave che la premier aveva già indicato nella conferenza stampa di inizio anno: crescita e sicurezza.

«Il Governo più stabile, l'Italia più forte» recita la brochure di 28 pagine e 23 titoli diffusa ieri da Fdi per rivendicare i risultati ottenuti dall'ottobre 2022. Si va dall'occupazione (con il picco storico del 63,2% e la disoccupazione al 5,8%) alle tasse con la riforma Irpef e il taglio del cuneo («oltre 21 miliardi immessi direttamente nelle tasche degli italiani»), dai contratti sbloccati allo spread crollato a meno di 80 punti base, dal sorpasso della Francia sui rendimenti dei titoli di Stato alla riduzione dell'80% degli sbarchi di migranti da gennaio a luglio rispetto al 2023. Non mancano il Piano Mattei, la «tolleranza zero con la criminalità», il modello Caivano. Né l'aumento del Fondo sanitario nazionale dai 126 miliardi del 2022 ai quasi 143 del 2026, le misure per le famiglie, il sostegno alle donne che subiscono violenza e il reato di femminicidio, la nuova legge cinema e quella sull'Ai, l'incremento dell'export del 2,7% dal 2022 al 2025 (a oltre 643 miliardi), il turismo che corre, «la rinascita dell'agricoltura», le riforme di scuola e università, la Zes unica, lo sport in Costituzione.

Ma Meloni sa che nel capoluogo pugliese, dove sono attese 10mila persone, non potrà eccedere con il trionfalismo. Nel documento c'è lo sforzo sull'energia, palliativo rispetto a prezzi di carburanti e gas che continuano a salire. C'è un veloce passaggio sui centri in Albania, un flop su cui però la presidente del Consiglio non ha intenzione di demordere ricordando che l'Italia ha «aperto la strada» in Europa. Debole il riferimento al Pnrr appena terminato, la cui conclusione agita le imprese. Assente ogni riferimento alle riforme fallite - la giustizia bocciata dal referendum, il premierato rimasto nel cassetto, l'autonomia svuotata, Roma Capitale arenata - e a quella elettorale che tante energie sta drenando e drenerà.

Ma alle nuove regole per il voto Meloni si riferirà per celebrare il successo che le è più caro: la stabilità. Il valore su cui ha scommesso tutto e che, ne è convinta, ha permesso all'Italia di navigare a testa alta nelle tempeste delle guerre in Ucraina, a Gaza e in Iran. Nonostante il naufragio dell'altra scommessa: quella sul rapporto con Donald Trump, che si è invece rivelato foriero di nubi, tra dazi e insulti. I flutti mondiali restano più che minacciosi, quelli interni scontano la concorrenza a destra del generale Vannacci e i

travagli degli alleati, che ha rivisto a casa sua lunedì per il vertice della ripresa: a Bari il segretario della Lega Matteo Salvini e il numero uno di Fi Antonio Tajani si collegheranno, il presidente di Noi Moderati Maurizio Lupi sarà in presenza. Interverrà anche Raffaele Fitto, il fedelissimo di Meloni a Bruxelles.

La leader di Fdi, che oggi continuerà a limare il suo discorso, vuole smontare la «contronarrazione della sinistra». «In anni in cui mancavano solo le cavallette - scherza con i suoi - abbiamo dimostrato impegno concreto e ottenuto risultati tangibili. Altro che semplice galleggiamento». I militanti si aspettano annunci su sicurezza, energia e tasse in vista della legge di bilancio, come l'allargamento della platea del taglio dell'Irpef e la detassazione una tantum delle tredicesime. La flessibilità Ue su investimenti energetici e difesa aiuta. E forte è la speranza nell'uscita dalla procedura Ue per deficit eccessivo: per l'underdog della Garbatella sarebbe un'altra medaglia da appuntarsi al petto. Orizzonte primavera 2027. Domani, di fatto, aprirà la corsa per il bis.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Campi Flegrei, i sindaci: «Sconti fiscali e premi a chi affitta»

Vera Viola

L'emergenza casa post sisma a Napoli tiene banco: si susseguono giorno per giorno le riunioni del tavolo di monitoraggio presso la Prefettura con all'ordine del giorno la questione abitativa. Mentre una parte dei cittadini continua a protestare.

Si devono risposte celeri infatti ai 4.217 (1.809 nuclei familiari) cittadini puteolani che in seguito al terremoto del 31 luglio scorso hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni perché non più stabili o sospette tali. Ma il problema ha dimensioni più ampie, poiché agli attuali sfollati si devono aggiungere quelli del 2024 e del 2025, altre date in cui il bradisismo ha scosso con più forza il suolo flegreo: 222 famiglie senza casa pari a circa altre 500 persone. In totale si parla di oltre 4.700 senza tetto.

Nonostante gli strumenti messi in campo e in primis il contributo di autonoma sistemazione che la Regione Campania ha assicurato stanziando 1 milione, la casa resta "la priorità". Ad oggi, 3.392 persone hanno richiesto il contributo per l'autonoma sistemazione (Cas), 112 sono ospitate in albergo, 50 al Palatrincone (non tutte destinatarie di ordinanza di sgombero) e 663 non hanno richiesto alcuna forma di assistenza. Inoltre, a tutt'oggi 157 persone sono rientrate nelle proprie abitazioni a seguito di ordinanze di revoca (59 nuclei familiari). Il Cas è stato pagato a 1.011 nuclei familiari.

Oggi sono previsti altri incontri, uno dei quali sull'hub di via Artiano che doveva essere luogo di ricovero ma era chiuso.

Intanto procede l'attività di verifica delle strutture e di accertamento dei danni. I Vigili del Fuoco sono impegnati con 13 squadre nelle verifiche statiche degli edifici (830 effettuate) e per il recupero delle masserizie dagli edifici sgomberati su richiesta dei cittadini (297 interventi). Inoltre, in collaborazione con la Soprintendenza, la Diocesi ed il Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio, i Vigili del Fuoco stanno procedendo allo spostamento in luoghi sicuri delle opere e dei beni culturali che si trovano nei 19 edifici di culto dichiarati

inagibili. Su questi sono partiti i sopralluoghi tecnici, preordinati alla valutazione dei danni ed alla individuazione dei lavori necessari alla messa in sicurezza.

«Per dare risposte – dice il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni – è necessario che il Governo recepisca nel decreto Campi Flegrei gli emendamenti proposti dal territorio. E che si metta mano al più presto a una legge speciale per i Campi Flegrei che affronti il bradisismo non come un evento una tantum, ma come una cronicità del territorio e che individui meccanismi automatici per far fronte alle maggiori criticità». Manzoni incalza l'Esecutivo perché agisca in tempi stretti. E perché abbandoni la logica dell'emergenza. Un punto su cui i sindaci dell'area (anche Bacoli e Napoli) convergono con la posizione del presidente della Regione, Roberto Fico che non ha dichiarato lo stato di emergenza. «Non si tratta di un evento calamitoso verificatosi una tantum, come altri terremoti – conferma l'assessora regionale Fiorella Zabatta – ma di un fenomeno storico e con cui si convive».

Prima di tutto gli emendamenti al decreto che è stato adottato l'8 agosto e che, entro l'8 ottobre, dovrà essere convertito in legge. Sono numerosi quelli presentati qualche giorno fa al ministro Piantedosi e inviati al ministero della Protezione civile. Tra questi quello che prevede sgravi fiscali per i cittadini e le imprese del territorio. O quello che prevede premi per chi, avendo case libere, le rende disponibili per locazione agli sfollati. Anzi si è ipotizzato anche un meccanismo sul tipo di quello adottato durante il Covid: il Comune a quanto sembra sarebbe disponibile a offrire garanzie ai locatori utilizzando il Cas.

Gli edifici più colpiti nel corso degli ultimi anni sono quelli dell'Acer, l'ente pubblico della Regione Campania che gestisce il patrimonio di edilizia residenziale pubblica e coordina l'assegnazione delle case popolari. «Nei casi più compromessi – aggiunge Zabatta – valuteremo se sia conveniente ricostruire in altra zona, seguendo norme antisismiche e in un'area più lontana dalla zona rossa».

Ipotesi che si spera possano rapidamente essere messe nero su bianco. Come i sostegni per le imprese: solo il comparto turistico a quanto sembra in agosto ha registrato un calo del 70% delle presenze rispetto allo stesso mese del 2025. Molti altri settori si sono fermati e non ripartono ancora. Il comprensorio Olivetti, che oggi ospita numerose imprese con circa 4mila addetti, ha subito danni importanti. I lavori di ristrutturazione sono in corso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sisma Centro Italia, le imprese: finire la ricostruzione per il 2035

Andrea Marini

Le imprese sono state fondamentali nel lavoro fatto fino ad oggi per la ricostruzione seguita al sisma che nel 2016 ha colpito il Centro Italia. Sono pronte a continuare a fare la loro parte per garantire il completamento di tutto il processo entro il 2035. È stato questo il filo rosso del convegno organizzato da Unindustria e Ance Rieti (l'associazione dei costruttori) "Il futuro nasce dalla ricostruzione: il contributo delle imprese nella ricostruzione del Centro Italia".

«Fino a tutto il Covid ci siamo complicati la vita con un modello molto centrato gerarchicamente. Tanto che nel 2019 qualcuno stimò la chiusura della ricostruzione nel 2053», ha spiegato il commissario del governo per la ricostruzione post sisma del 2016 in Centro Italia, Guido Castelli. «Dopo il Covid – ha aggiunto – la situazione è migliorata, grazie alla semplificazione normativa, con la attivazione di cantieri importanti. Tanto che nel 2022 alle aziende della costruzione privata liquidavamo 800 milioni all'anno. Ora siamo arrivati a 2 miliardi e arriveremo a 2,6 miliardi nel 2026».

«Questo incontro a Rieti ha offerto un quadro molto concreto sullo stato della ricostruzione e sulle prospettive dei territori colpiti dal sisma del 2016», ha rimarcato il presidente di Unindustria Lazio, Giuseppe Biazzo. «È emerso con chiarezza – ha ribadito – quanto il contributo delle imprese sia stato importante nel garantire continuità ai cantieri e qualità alle opere, in una fase che oggi richiede rapidità, una maggiore accelerazione e una visione di sviluppo più ampia per portare a termine la ricostruzione entro il 2035, come ha affermato il Commissario straordinario Guido Castelli».

Biazzo ha ricordato: «Sono stati fatti passi in avanti significativi, ma la sfida dei prossimi anni sarà trasformare questo enorme lavoro in un modello stabile di crescita per le aree interne. Non basta completare gli edifici: occorre intervenire sulle infrastrutture, sui servizi, sulla capacità dei territori di attrarre attività economiche e trattenere popolazione. È un tema che riguarda da vicino l'intero sistema produttivo regionale». Ma il presidente di Unindustria ha anche notato come siamo «emerse criticità note, come la necessità di allineare la ricostruzione privata alle opere di urbanizzazione e di rendere più snelli gli iter amministrativi. Sono aspetti che incidono direttamente sulla velocità dei cantieri e sulla possibilità per famiglie e imprese di tornare a vivere e lavorare nei comuni del cratere. Su questo punto, la collaborazione tra istituzioni e filiera produttiva resta decisiva. Le imprese – ha concluso – hanno dimostrato solidità e responsabilità: ora serve un quadro amministrativo e infrastrutturale all'altezza delle loro capacità. Il lavoro avviato deve diventare un'opportunità di sviluppo duratura per l'Appennino centrale».

«Faccio un appello alla politica», ha detto il presidente Ance Lazio Nicolò Rebecchini: «Non è il settore delle imprese che chiede velocità per la ripresa, ma è il territorio, i cittadini. Quando proponiamo delle soluzioni, significa che c'è un interesse territoriale forte».

Il presidente di Ance Rieti, Roberto Bocchi, ha tenuto a precisare: «Noi oggi smentiamo le profezie di sventura. Abbiamo sconfitto la rassegnazione. Siamo passati dalla distruzione alla ricostruzione, con le famiglie che tornano a vivere dove sono nate. La disperazione è stata trasformata in dignità mettendo in piedi il più grande cantiere di rigenerazione in Europa». Soprattutto, il presidente dei costruttori reatini ha rivendicato come il sistema delle imprese edili non sia stato «spettatore passivo, ma braccio operativo della speranza. Nella sola provincia di Rieti, nell'area del cratere sono stati programmati oltre 2 miliardi di euro di risorse, e nella ricostruzione privata sono stati 1,350 i miliardi di contributi concessi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Prova rafforzata per le distrazioni nella scissione societaria

Laura Ambrosi Antonio Iorio

Nelle operazioni societarie e segnatamente nelle scissioni che interessano imprese poi poste in liquidazione giudiziarie, la responsabilità penale non può essere ricavata da automatismi, ma richiede la ricostruzione degli effetti economico-patrimoniali dell'operazione.

Le scissioni sono uno degli strumenti attraverso cui l'impresa realizza processi di riorganizzazione, separazione di attività, riallocazione di patrimoni o ridefinizione degli assetti societari.

Qualche problema si pone quando attraverso la scissione vengono trasferiti alla società beneficiaria beni o attività di valore, con conseguente riduzione del patrimonio della società scissa successivamente assoggettata a liquidazione giudiziale. In tali casi occorre stabilire quando il trasferimento patrimoniale costituisca il fisiologico effetto di un'operazione straordinaria e quando, invece, possa integrare una condotta distrattiva penalmente rilevante.

Su questi profili interviene la recente sentenza della Cassazione Quinta penale, 31399/2026. Non esiste equivalenza tra scissione societaria e distrazione. Il trasferimento di una parte del patrimonio dalla società scissa alla beneficiaria è un effetto connaturato alla struttura dell'operazione. La mera diminuzione del patrimonio della scissa non è sufficiente a dimostrare l'esistenza di una condotta di bancarotta.

La giurisprudenza riconosce che una scissione può assumere carattere distrattivo quando determini una sostanziale spoliatura della scissa, ad esempio mediante il trasferimento alla beneficiaria delle attività produttive economicamente più rilevanti, privando dei fattori necessari alla prosecuzione dell'attività.

La Cassazione individua tra gli indici di frode la condizione patrimoniale e finanziaria dell'azienda, il contesto nel quale l'impresa opera, le cointeressenze dell'amministratore rispetto alle altre imprese coinvolte e l'eventuale estraneità dell'operazione rispetto a logiche imprenditoriali. Tali elementi devono consentire sia di formulare la prognosi di messa in pericolo del patrimonio sia di accertare la consapevolezza dell'agente circa la pericolosità della condotta.

Particolare importanza può assumere la prosecuzione dell'attività della società scissa dopo l'operazione. Una scissione che lasci la società priva dei principali fattori produttivi è ben diversa da un'operazione dopo la quale la scissa continui la propria attività e mantenga una situazione economica e patrimoniale coerente con le obbligazioni rimaste a suo carico. La distanza temporale tra scissione e dissesto non

assume necessariamente valore decisivo, ma può costituire un dato significativo nella ricostruzione dell'incidenza dell'operazione sull'equilibrio dell'impresa.

La bancarotta fraudolenta patrimoniale è reato di pericolo concreto, quindi il giudice non può limitarsi a constatare che determinati beni siano usciti dal patrimonio della società successivamente fallita. Deve accertare se, nelle circostanze esistenti al momento dell'operazione, il trasferimento era idoneo a compromettere l'integrità del patrimonio destinato a garantire i creditori. La valutazione deve quindi essere effettuata *ex ante* ("prognosi postuma"). Il giudice, deve collocarsi nel momento in cui l'operazione è stata realizzata e verificare la pericolosità sulla base delle condizioni allora esistenti.

Il fallimento della società scissa non può trasformare un'operazione imprenditoriale in condotta distrattiva. Allo stesso modo, il risultato economico negativo di una riorganizzazione non è, da solo, prova della rilevanza penale. Secondo la Cassazione il giudice penale non può sindacare una scelta discrezionale di gestione sulla sola base dei risultati negativi prodotti. La rilevanza può emergere quando le conseguenze dell'operazione risultino macroscopiche e abnormi rispetto alla tutela del ceto creditorio e alla stessa logica d'impresa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ELEMENTI DA CONSIDERARE

Situazione economico-patrimoniale della scissa

al momento dell'operazione, con particolare riguardo all'indebitamento e all'eventuale situazione di difficoltà.

Entità e natura del patrimonio trasferito

valutando il peso degli asset assegnati alla beneficiaria rispetto al patrimonio complessivo della scissa.

Patrimonio residuo e continuità operativa

verificando se la scissa conservi risorse e fattori produttivi sufficienti per proseguire l'attività.

Ragioni economiche dell'operazione

verificandone la coerenza con una logica imprenditoriale e l'assenza di conseguenze macroscopicamente incompatibili con la tutela dei creditori.

Concreta messa in pericolo delle ragioni creditorie

da accertare ex ante, attraverso una prognosi postuma riferita alle condizioni esistenti al momento della scissione.

Rapporti e cointeressenze tra scissa e beneficiaria

considerando assetti proprietari, amministratori comuni e destinazione effettiva dei beni trasferiti.

Situazione patrimoniale della beneficiaria

ove rilevante ai fini dell'effettiva possibilità dei creditori di ottenere soddisfazione.

Specifiche garanzie dei creditori

in presenza di debiti tributari deve essere considerata la responsabilità solidale e illimitata prevista per le società partecipanti alla scissione.

Indici di fraudolenza ed elemento soggettivo

verificando la consapevolezza della concreta pericolosità dell'operazione per la garanzia patrimoniale dei creditori.

La garanzia tributaria non copre la bancarotta

La.A. A.I.

Per la sentenza 31399/2026 nella scissione realizzata da una società i cui debiti siano prevalentemente o esclusivamente tributari, il giudizio di concreta pericolosità deve tenere conto della disciplina tributaria (articolo 173, comma 13 del Tuir e articolo 15, comma 2 del Dlgs 472/1997). Per i debiti fiscali relativi ai periodi d'imposta anteriori alla scissione, la responsabilità delle società partecipanti presenta caratteristiche più intense rispetto al regime previsto per le comuni obbligazioni civili: essa si estende solidalmente e illimitatamente alle società partecipanti all'operazione, indipendentemente dalla quota di patrimonio attribuita.

Ne consegue che se il patrimonio viene trasferito dalla scissa alla beneficiaria quest'ultima continua a rispondere illimitatamente del debito tributario, e quindi il semplice trasferimento del bene non dimostra necessariamente che le possibilità di soddisfazione dell'Erario siano state concretamente compromesse.

La tutela rafforzata prevista dalla normativa tributaria non determina, ovviamente, l'automatica irrilevanza penale della scissione. Il giudice deve comunque verificare le modalità di realizzazione dell'operazione e i riflessi sulla possibilità di riscossione del credito tributario. La garanzia tributaria opera quindi come elemento del giudizio di pericolosità, non come causa generale di esclusione della bancarotta.

La valutazione penalistica non può arrestarsi alla sola diminuzione patrimoniale subita dalla società scissa. Diventa necessario verificare la consistenza patrimoniale della beneficiaria, la sua solvibilità, la presenza di altri creditori concorrenti e, più in generale, l'effettiva possibilità per il creditore di trovare soddisfazione sul patrimonio risultante dall'operazione. Tale accertamento, secondo la sentenza 31399/2026 non interessa soltanto dove siano stati trasferiti i beni, ma quale sia stata, per effetto della complessiva operazione, la reale evoluzione della garanzia offerta ai creditori.

Il giudizio penalistico non può fondarsi sulla mera constatazione che un determinato asset sia passato dalla società successivamente fallita ad altra società, magari appartenente alla stessa compagine proprietaria. Occorre ricostruire il risultato economico e patrimoniale complessivo dell'operazione. Una scissione può essere penalmente rilevante quando costituisca lo strumento attraverso cui beni effettivamente destinati alla garanzia dei creditori vengano sottratti alla possibilità di soddisfazione, lasciando la società scissa priva di patrimonio adeguato.

Diversamente il trasferimento patrimoniale non può essere qualificato come distrattivo in via automatica quando, considerate le caratteristiche dell'operazione, le responsabilità delle partecipanti, la consistenza patrimoniale della beneficiaria e la prosecuzione

dell'attività della scissa, non risulti dimostrata una concreta compromissione delle ragioni creditorie.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lettere di anomalia Isa per il 2024 con vista sul concordato preventivo

Lorenzo Pegorin Gian Paolo Ranocchi

Sono state notificate in questi giorni le lettere a firma del direttore dell'agenzia delle Entrate annunciate dal provvedimento del 14 luglio 2026, che ha previsto l'approvazione di 25 tipologie di indici di anomalia sugli Isa riferiti alle annualità d'imposta 2024.

Le lettere hanno una doppia implicazione pratica. La prima è quella consueta, che fa da stimolo alla correzione di eventuali errori sul modello Isa. Qualora infatti l'anomalia intercettata dal Fisco venga effettivamente riconosciuta tale dal contribuente, costui può riassetare la propria posizione usufruendo del ravvedimento operoso attraverso il re-invio della dichiarazione di cui al periodo d'imposta 2024 con l'allegato Isa corretto.

La seconda va vista in ottica concordato preventivo biennale (Cpb). Va detto, infatti, che provoca la decadenza dal concordato, quale violazione di non lieve entità, la comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini Isa in misura tale da determinare un minor reddito o valore netto della produzione oggetto di concordato per un importo superiore al 30% (articolo 22 ,comma 2 ,lettera b) del Dlgs 13/2024).

Il periodo di imposta di osservazione è quello antecedente all'ingresso nel regime di concordato preventivo biennale (circolare 18/2024 e Faq 25 ottobre 2024 n. 13).

In questo caso per il biennio 2025-2026, conta il modello Isa 2025, relativo al periodo d'imposta 2024.

Tanto evidenziato va riferito che, sulla scorta di quanto previsto dall'articolo 22 comma 3 del Dlgs 13/2024, l'unico caso dove è sempre possibile evitare la decadenza ricorrendo al ravvedimento operoso, per il Cpb 2024-2025 e per il Cpb 2025-2026 è previsto per le inesattezze e le omissioni della comunicazione di dati rilevanti ai fini Isa.

L'Agenzia ha chiarito che è possibile fare ricorso al ravvedimento operoso per evitare la decadenza dal concordato per le inesattezze e le omissioni della comunicazione di dati rilevanti ai fini Isa; se però oggetto dell'integrativa diventa non solo il modello Isa, bensì i dati del modello Redditi (fermo restando il vincolo del 30%) tale ravvedimento non è più possibile. Se la modifica dei dati del modello Isa non riguarda il piano reddituale (solitamente il quadro F del modello), il ravvedimento operoso sul modello Isa 2025 anno 2024 permette sempre di salvare il concordato 25-26, indipendentemente dall'entità della violazione.

Se l'errore sugli Isa è invece figlio di una correzione che interessa il piano reddituale ed essa provoca un aumento del reddito concordato rispetto a quello calcolato con la dichiarazione originaria entro la soglia del 30% il ravvedimento è ancora possibile e la correzione anche qui fa salvo il concordato preventivo. Va detto che per il concordato 2024-2025 e per il concordato 2025-2026 tale assunto rimane invariato anche dopo le

modifiche introdotte dal recente Dlgs 148/2026. In buona sostanza per i primi due bienni resta confermata la regola generale dell'immodificabilità dei valori accettati e la rilevanza di eventuali modifiche o integrazioni successive ai fini della decadenza dal Cpb. Le novità del Dlgs 148/2026 infatti, si applicano solo «a partire dai concordati relativi al biennio d'imposta 2026-2027»; dove, viceversa, se l'errore di qualsiasi entità esso sia, viene corretto spontaneamente, tramite ravvedimento operoso il contribuente dovrà conseguentemente ricalcolare e comunicare anche i nuovi valori concordati, ma il Cpb con i nuovi valori rideterminati rimarrà così ancora valido e non sarà decaduto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Controlli automatizzati Irap 2025 riflessi diretti sul patto con il Fisco

Cristoforo Florio

L'agenzia delle Entrate ha iniziato la liquidazione automatizzata ex articolo 36-bis del Dpr 600/73 dei modelli dichiarativi relativi all'anno 2024 e, in particolare, del modello Irap 2025, cui seguirà poi il controllo del modello redditi Sc/Sp/Enc 2025, che sono stati i primi ad essere stati interessati da un'eventuale adesione al concordato preventivo biennale di cui al Dlgs 13/2024 (Cpb). Qualora dall'esito del controllo scaturisca la notifica di un avviso bonario e la richiesta in esso contenuta sia fondata, occorrerà prestare particolare attenzione al disposto dell'articolo 22, comma 1, lettera e), del Dlgs 13/2024, che prevede la decadenza dal Cpb nel caso in cui il pagamento delle somme dovute a seguito degli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e dell'Irap non sia avvenuto entro 60 giorni dalla ricezione dell'avviso bonario.

Pertanto, come chiarito dalla circolare 9/2025, il contribuente che abbia ricevuto la comunicazione degli esiti del controllo automatizzato, per non perdere i benefici derivanti dall'adesione al Cpb, deve provvedere al pagamento integrale delle somme dovute entro 60 giorni dal ricevimento dall'avviso bonario, senza poter applicare il beneficio della rateazione.

Laddove le somme dovute in base al concordato non siano state pagate tempestivamente ma il contribuente si sia ravveduto prima della notifica dell'avviso bonario, non si verificherà decadenza dal Cpb.

Non rispettare tale regola determinerà delle conseguenze pesanti: a seguito della decadenza, il concordato cesserà di produrre effetto per entrambi i periodi di imposta concordati, a differenza della cessazione che, invece, ha efficacia a partire dal periodo d'imposta nel quale si verifica una delle condizioni di cui all'articolo 21 del Dlgs 13/2024.

Secondo la formulazione normativa, peraltro, il mancato pagamento, ad esempio dell'avviso bonario relativo alla sola Irap concordata, sarebbe suscettibile di determinare la decadenza dall'intero concordato, con effetti quindi anche sull'Ires/Irpef. Gli avvisi bonari interessati sono quelli relativi alle imposte concordate; di conseguenza, non determinano decadenza, ad esempio, le rateizzazioni o i mancati pagamenti delle liquidazioni automatizzate dell'Iva o dei modelli 770. C'è da domandarsi anche se sia applicabile alla decadenza dal Cpb l'istituto della lieve tardività previsto per gli avvisi bonari dal comma 3 dell'articolo 15-ter del Dpr 602/73, ma una lettura rigorosa dell'articolo 22 del decreto Cpb parrebbe escludere tale possibilità.

Si pensi all'ipotesi dell'avviso bonario notificato al socio di una società in trasparenza fiscale (ad esempio una società di persone) che abbia aderito al Cpb. Sarebbe opportuno

chiarire se il mancato pagamento dell'avviso in unica soluzione da parte del socio sia suscettibile di determinare la decadenza dal concordato per la società e per tutti gli altri soci di quest'ultima.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cessione d'azienda, sull'immobile locato rettifica dell'Iva detratta

Anna Abagnale Chiara Vetro

Nella cessione di azienda, la successiva locazione in esenzione dell'immobile impone al cedente-locatore di rettificare l'Iva detratta sull'acquisto, costruzione, trasformazione o miglioramento del bene locato. E ancora, il conferimento gratuito di immobili al socio unico della società, senza quota in cambio, costituisce prelievo assimilabile ad una cessione a titolo onerosa.

Sono questi i principi che emergono dalle sentenze T-397/25 e T-413/25 del 2 settembre, con le quali il Tribunale Ue è intervenuto sul trattamento Iva di operazioni connesse alla cessione d'azienda.

Al centro della prima controversia, è una società belga attiva nel giardinaggio in edifici aziendali di cui era proprietaria. Sui fabbricati, nel tempo sono state eseguite opere di trasformazione e adattamento, con conseguente detrazione dell'Iva assolta sugli acquisti. Successivamente, la società ha trasferito l'azienda ad una società acquirente e, contestualmente, ha provveduto a stipulare con quest'ultima un contratto di locazione avente ad oggetto gli edifici.

È proprio la successiva locazione dei beni a risultare determinante ai fini della controversia. Gli immobili cessano di essere utilizzati per attività imponibile e vengono destinati a locazione, esente Iva. Un cambiamento di destinazione, che, per il fisco incide sul diritto alla detrazione già esercitato dalla società e ne rende necessaria la rettifica.

La decisione del giudice segue quella del fisco nel senso di una proporzionale rettifica.

Qualora un bene utilizzato per operazioni imponibili, venga successivamente impiegato per operazioni esenti, si determina una modifica degli elementi rilevanti per la determinazione del diritto alla detrazione. L'Iva detratta ab origine deve essere proporzionalmente rettificata.

È la stipula postuma del contratto, che però assume particolare rilievo. La locazione non era preesistente al trasferimento dei beni. Per il giudice, ciò comporta che la locazione rappresenta una destinazione degli immobili nuova e differente, che non può essere considerata parte del trasferimento dell'azienda. La conseguenza è rilevante anche dal punto di vista delle responsabilità: l'obbligo di rettifica grava in capo al soggetto passivo che aveva originariamente esercitato la detrazione e non può essere trasferito al cessionario. Una conclusione che trova la propria giustificazione anche nel principio di neutralità fiscale che governa il sistema comune dell'Iva.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rimborsi Irap, il credito matura al momento del saldo

Marco Allena

Il termine decadenziale di 48 mesi per la proposizione delle istanze di rimborso dell'Irap decorre – in caso di acconti determinati secondo il metodo storico – dal versamento del saldo, e non dai singoli acconti. La Cassazione, con la sentenza n. 24175 del 28 luglio, resa peraltro all'esito di pubblica udienza, pone la parola fine ad un dissidio interpretativo che aveva ingenerato numerosi problemi agli operatori e altri ancora ne avrebbe potuti creare in futuro. E anche dal punto di vista sistematico la conclusione raggiunta è senz'altro la più consona ai principi generali dell'ordinamento.

La decisione di luglio della Cassazione è chiarissima: «Solo al momento del saldo si realizza il versamento indebito da parte del contribuente; solo da tale momento, quindi, può decorrere il termine di 48 mesi per il rimborso dell'eccedenza pagata». Ed aggiunge che, anche quando nessun saldo sia materialmente versato, «il versamento dell'acconto (in eccedenza rispetto al dovuto) diventa definitivo solo al momento in cui avrebbe dovuto essere versato il saldo».

La questione, così come risolta dalla Cassazione, parrebbe quasi lapalissiana: nei casi in cui si utilizza il criterio del metodo storico, l'acconto è determinato, *ex lege, per relationem* rispetto all'imposta dell'anno precedente, e soltanto al momento del saldo può quindi emergere l'eventuale eccedenza rispetto all'imposta effettivamente dovuta.

Il tema negli anni aveva dato luogo ad un acceso dibattito, anche in seno alla stessa Cassazione: nel solo 2023, in un caso la Suprema Corte aveva individuato nel momento del versamento del saldo il *dies a quo* (Cassazione 11783/2023, proprio con riferimento ad acconti determinati secondo il metodo storico), e in un altro (Cassazione 33616/2023) era invece pervenuta ad una diversa conclusione in una fattispecie nella quale gli acconti non erano stati determinati con tale metodo. Di recente però, nel 2025, pareva essersi consolidato l'orientamento che individua nel saldo il momento di decorrenza del termine (Cassazione 25872 e 25874/2025).

Ora, appunto, la sentenza di fine luglio, 24175, resa all'esito di pubblica udienza – forma di trattazione non proprio comune nel giudizio di Cassazione, riservata alle questioni di diritto complesse e di particolare rilevanza – ricostruisce tutto il percorso, e conferma, per il caso degli acconti determinati con metodo storico, la prima soluzione, vale a dire la decorrenza del termine per l'istanza di rimborso dal versamento del saldo.

Resta, naturalmente, fermo il principio secondo cui il termine decorre già dal versamento dell'acconto quando sia immediatamente certo e inequivocabile che l'imposta non fosse in alcun modo dovuta: si pensi al caso, meramente di scuola, di un soggetto che versi

l'Irap pur in difetto dello stesso presupposto impositivo. In una simile ipotesi l'indebito esiste, ed è conoscibile e quantificabile, sin dal pagamento dell'acconto.

Al di là delle disquisizioni teoriche e dottrinali, la vicenda ha un risvolto pratico rilevante e facilmente comprensibile. Qualora infatti fosse prevalsa la tesi opposta – ossia del *dies a quo* per l'istanza di rimborso decorrente da ogni singolo acconto, anziché dal saldo – si sarebbe finito per anticipare la decorrenza del termine decadenziale ad un momento nel quale il rapporto tra quanto versato in acconto e quanto effettivamente dovuto non era ancora definitivamente determinabile. E ciò mal si sarebbe conciliato con il principio generale, espresso dall'articolo 2935 del Codice civile e pacificamente ritenuto applicabile anche alla decadenza, secondo cui il termine non può iniziare a decorrere prima del momento in cui il diritto può essere esercitato. Ed è chiaro che un diritto al rimborso può essere concretamente esercitato soltanto quando il contribuente abbia esatta contezza sia dell'*an* sia del *quantum* da chiedere in restituzione all'Erario.

C'è voluto del tempo, ma pare che ora la parola fine sia stata posta, e al massimo livello.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Irretroattività delle nuove sanzioni tributarie in contrasto con il diritto Ue

Davide Settembre

La previsione di irretroattività delle sanzioni tributarie più favorevoli al contribuente (in deroga al principio del *favor rei*), introdotta dalla legge di riforma del sistema sanzionatorio, è illegittima in quanto contrasta con il diritto dell'Unione europea. È, nel succo, quanto hanno affermato i giudici della Cgt della Lombardia con la recente sentenza n. 1616/2026 (presidente Izzi, relatore Nola), che risulta essere tra le prime sentenze di questo tenore di una corte di secondo grado.

Nel caso esaminato dai giudici lombardi, l'ufficio impugnava la sentenza di primo grado che, in accoglimento parziale del ricorso ed in applicazione del principio del *favor rei*, rideterminava la sanzione nella misura più favorevole al contribuente del 25% (anziché in quella vecchia del 30%) dell'importo non versato ai sensi dell'articolo 13 del Dlgs 471/1991. In particolare, l'ufficio contestava la violazione dell'articolo 5 del Dlgs 87/2024, che prevede il divieto di retroattività delle sanzioni più favorevoli al contribuente, in deroga al principio del *favor rei*. L'appello dell'Ufficio è stato rigettato. Per i giudici lombardi il menzionato articolo 5 che, in deroga al principio del *favor rei*, limita l'efficacia delle sanzioni più favorevoli al contribuente alle sole violazioni successive al 1° settembre 2024 (data di entrata in vigore della legge di riforma), è illegittimo in quanto contrasta con l'articolo 49 della Carta di Nizza e con l'articolo 7 della Cedu.

Occorre in tal senso osservare che la legge di riforma delle sanzioni ha inteso ricondurre il sistema sanzionatorio ai principi di diritto unionale e costituzionale che governano l'applicazione delle sanzioni, con l'obiettivo di migliorare la proporzionalità, attenuandone il carico e riconducendolo ai livelli esistenti negli altri Stati europei. In tale contesto, l'articolo 5 si pone in contrasto con l'articolo 49 della Carta di Nizza e con l'articolo 7 della Cedu da cui si ricava invece il principio della retroattività della legge più favorevole anche in relazione a sanzioni amministrative di natura sostanzialmente penale come quelle tributarie (si veda la pronuncia della Corte di giustizia europea nella causa *Baji Trans* – C-544/23). Non può nemmeno sottacersi che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 63/2019, sulla base dei criteri della giurisprudenza unionale, ha riconosciuto che il principio del *favor rei* si applica anche alle sanzioni amministrative aventi natura e funzione punitiva, in quanto non c'è ragione di continuare ad applicare la sanzione meno favorevole se è mutato l'apprezzamento della gravità dell'illecito da parte dell'ordinamento. Alla luce di quanto sopra, i giudici hanno pertanto ritenuto nel caso in esame che l'articolo 5 in commento dovesse essere disapplicato con obbligo dell'ufficio di rideterminare le sanzioni secondo il regime più favorevole. Occorre rammentare che anche la Corte di giustizia di primo grado di Roma, con la sentenza n.

2288 del 16 febbraio 2026, ha ritenuto illegittimo l'articolo 5 richiamato per contrasto con il diritto dell'Unione europea. Occorrerà vedere ora come la Corte di cassazione si esprimerà in futuro sulla questione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sulla Rsa prova rigorosa della rappresentatività

Angelo Zambelli

Primi test applicativi del nuovo testo dell'articolo 19 dello Statuto dei lavoratori dopo la sentenza 156/2025 della Corte costituzionale. La decisione del Tribunale di Civitavecchia (decreto n. 10885 del 27 agosto scorso) è importante non perché neghi in astratto l'apertura voluta dalla Consulta, ma perché ne offre una lettura rigorosa sul piano della prova.

Il caso nasce dal ricorso ex articolo 28 dello Statuto dei lavoratori proposto contro il diniego opposto alla costituzione di una Rsa dalla società erogatrice dei servizi di sicurezza presso l'aeroporto di Fiumicino. Il Tribunale rigetta la domanda, ritenendo non dimostrato il presupposto essenziale: che il sindacato ricorrente fosse «comparativamente più rappresentativo sul piano nazionale» nel perimetro rilevante ai fini del nuovo articolo 19.

Il punto centrale del decreto sta proprio qui. Il giudice ricostruisce l'evoluzione della norma: dalla formulazione originaria del 1970, al referendum del 1995, alla sentenza costituzionale 231 del 2013, fino alla già ricordata pronuncia 156/2025, che ha dichiarato incostituzionale l'articolo 19 nella parte in cui non consente la costituzione della Rsa anche nell'ambito delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Preso atto dell'ampliamento soggettivo, il Tribunale affronta la questione davvero decisiva: come si misura, in concreto, la rappresentatività comparata?

La risposta è netta. Per il giudice, il parametro non può essere letto in modo generico o meramente numerico. Deve invece essere radicato in dati normativi e verificato con riguardo al settore in cui operano i lavoratori, alla categoria professionale interessata e all'attività concretamente svolta (si veda anche Tribunale di Trani n. 622 del 10 marzo 2026). Nel caso di specie, il settore viene individuato nel trasporto aereo e, più precisamente, nella categoria contrattuale dei servizi di sicurezza in ambito aeroportuale.

I 23.117 iscritti rivendicati sul piano nazionale sono considerati un dato troppo ampio; i 160 iscritti in azienda, al contrario, troppo limitati rispetto a un criterio che è nazionale. Secondo il decreto manca soprattutto la prova della forza comparativa del sindacato proprio nel settore produttivo interessato: quanti iscritti abbia nel trasporto aereo, quale presenza esprima nella sicurezza aeroportuale, quale diffusione territoriale abbia in quel comparto, quale ruolo abbia nella contrattazione collettiva pertinente.

Il Tribunale mostra così una duplice cautela. Da un lato evita che il nuovo articolo 19 si traduca in un accesso indiscriminato alla Rsa; dall'altro rifiuta che la rappresentatività possa essere desunta dal solo radicamento nella singola azienda. Ne esce una nozione di rappresentatività comparata "qualificata", che richiede insieme proiezione nazionale e consistenza effettiva nella categoria di riferimento.

Dopo la sentenza della Consulta, il contenzioso sull'articolo 19 sembra spostarsi dal se al come: non più soltanto se un sindacato possa accedere alla Rsa, ma con quali elementi debba dimostrare di averne titolo. E il decreto di Civitavecchia suggerisce che non basteranno allegazioni generali sulla consistenza associativa o sulla presenza aziendale, ma occorrerà una prova molto più mirata, costruita sul settore, sulla categoria e sulla concreta attività d'impresa.

In questa prospettiva, la decisione conferma un primo orientamento restrittivo. Non ridimensiona formalmente la svolta della Corte costituzionale, ma ne delimita il raggio applicativo attraverso un filtro probatorio rigoroso. Il nuovo articolo 19, almeno in questa prima giurisprudenza, si presenta dunque come una norma ampliata nel novero dei soggetti, ma ancora selettiva nella sua attuazione giudiziale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Salute sul lavoro sempre più di rilievo penale

Giampiero Falasca

Il suicidio di un dipendente può diventare la conseguenza penalmente rilevante di un'organizzazione del lavoro caratterizzata da pressioni, vessazioni e carichi insostenibili. È questo il principio che emerge dalla sentenza del 20 luglio con cui il Tribunale di Torino ha condannato il datore di lavoro per omicidio colposo e il preposto per stalking e morte come conseguenza di altro delitto, nonché la società in base al Dlgs 231/2001, in relazione al suicidio di un lavoratore nel 2023.

La vicenda riguarda un autista cinquantanovenne impiegato presso una società di logistica che, secondo l'accusa, sarebbe stato sottoposto per lungo tempo a turni particolarmente gravosi, continue pressioni e comportamenti umilianti. Questo contesto avrebbe determinato un progressivo deterioramento delle condizioni psicologiche del lavoratore fino al gesto estremo del suicidio.

Solo l'esame delle motivazioni, a oggi non disponibili, consentirà di comprendere come il Tribunale abbia ricostruito il delicato nesso causale tra le modalità di organizzazione del lavoro e il suicidio, profilo destinato a rappresentare il vero punto di interesse giuridico della pronuncia. Ma la decisione si inserisce in un orientamento più ampio. Negli ultimi anni la magistratura penale ha progressivamente esteso il proprio intervento nell'ambito delle relazioni di lavoro, valorizzando fattispecie tradizionalmente poco utilizzate oppure interpretandole in chiave evolutiva. Basti pensare al crescente utilizzo dell'articolo 603-bis del Codice penale, contestato non soltanto nei casi classici di intermediazione illecita, ma anche in vicende caratterizzate da modelli organizzativi ritenuti eccessivamente compressivi delle condizioni dei lavoratori. La tutela della salute e della dignità del lavoratore viene così sempre più spesso affidata agli strumenti del diritto penale.

È una tendenza che risponde all'esigenza, pienamente condivisibile, di reprimere condotte particolarmente gravi. Tuttavia il sistema italiano della prevenzione si fonda su un modello articolato, nel quale le responsabilità sono distribuite tra molteplici soggetti. Senza dimenticare il ruolo propulsivo che, per natura, possono e devono svolgere le organizzazioni sindacali, a tutti i livelli in cui operano. Ciascuno è chiamato a svolgere un ruolo di controllo, prevenzione e correzione delle criticità organizzative prima che queste producano conseguenze irreparabili (fermo restando che la responsabilità ultima è del datore di lavoro, il quale non può usare questo argomento per sottrarsi alle proprie eventuali carenze).

Se tale sistema non funziona, la risposta non può essere quella di demandare sempre più spesso al giudice penale il compito di valutare, a posteriori, le scelte organizzative dell'impresa. La repressione dei reati resta indispensabile, ma non può sostituire l'effettivo esercizio delle funzioni di prevenzione e vigilanza che l'ordinamento assegna

a tutti gli attori della sicurezza sul lavoro. Solo mantenendo questo equilibrio sarà possibile garantire una tutela efficace della salute senza trasformare il processo penale nello strumento ordinario di governo delle relazioni di lavoro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Appalti, criteri ambientali minimi da applicare anche ai contratti sottosoglia

Giuseppe Latour

«Diffuse criticità nell'applicazione della disciplina dei criteri ambientali minimi»: parte da questo elemento la nota interpretativa appena pubblicata e messa in consultazione dall'Autorità anticorruzione (Anac) e dal ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica. Un modo per dare indicazioni al mercato e «garantire la massima trasparenza e partecipazione ai procedimenti di regolazione» dei contratti pubblici, oltre a una corretta e uniforme «applicazione della normativa in materia di criteri ambientali minimi».

Questi - va ricordato - sono «i requisiti ambientali richiesti per le varie fasi del processo di acquisto, volti a individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale lungo il ciclo di vita del contratto». Sul sito del Mase è possibile consultare i 14 decreti Cam attualmente vigenti.

La nota di Mase e Anac ricorda che il IX rapporto dell'Osservatorio appalti verdi di Legambiente e Fondazione Ecosistemi ha individuato un indice di performance del Green public procurement (Gpp) in Italia ancora troppo basso, pari al 65 per cento. L'articolo 57, comma 2 del Codice dei contratti pubblici stabilisce, però, che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono inserire nella documentazione progettuale e di gara almeno le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi, definiti per specifiche categorie di appalti e concessioni. Questi criteri «sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa».

I decreti Cam non contengono indicazioni ma obblighi. «L'obbligatorietà dei Cam - dice il comunicato - è pacificamente riconosciuta dalla giurisprudenza amministrativa, che ha chiarito che le previsioni dei decreti Cam non sono semplici norme programmatiche ma obblighi immediatamente cogenti per le stazioni appaltanti». I Cam, inoltre, non vanno solo citati, «ma effettivamente declinati all'interno della procedura di affidamento a partire dalla fase di progettazione».

Il bando che viola i criteri ambientali minimi è illegittimo e può essere impugnato. E questo principio vale per tutti i contratti pubblici. «L'obbligo di inserimento dei Cam nella documentazione progettuale e di gara - dice il documento - riguarda tutti i contratti, appalti e concessioni, di qualsiasi importo, affidati nel rispetto del Codice, sia nei settori ordinari che in quelli speciali». Quindi, sotto la lente ci sono anche i contratti sottosoglia e quelli dati in affidamento diretto.

Fanno eccezione gli affidamenti in house (quando, cioè, la Pa affida un appalto a una società di sua proprietà). In queste situazioni - per Mase e Anac - «la valutazione se

applicare la disciplina Cam va considerata rimessa alla discrezionalità dell'amministrazione che, tenuto conto delle caratteristiche dell'affidamento, può recepire specifiche prescrizioni ambientali». L'applicazione dei Cam «negli affidamenti in house appare tuttavia auspicabile», perché «garantisce uniformità sotto il profilo ambientale alle azioni poste in essere dall'amministrazione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Investimenti sostenibili 4.0, oltre 447 milioni per le Pmi del Mezzogiorno

Dal 6 ottobre apre lo sportello per presentare le domande del Bando Investimenti sostenibili 4.0, misura dedicata ai nuovi programmi di investimento delle Pmi nelle Regioni meno sviluppate con una dote di oltre 447 milioni: l'intervento sostiene investimenti innovativi, sostenibili e ad alto contenuto tecnologico di piccole e medie imprese, in linea con il piano nazionale Transizione 4.0.

Lo sportello sarà operativo dalle 10 alle 17, dal lunedì al venerdì. Ogni impresa può presentare una sola domanda, fatta salva la possibilità di presentarne una nuova in caso di rigetto dell'istanza a seguito dell'istruttoria. La compilazione potrà iniziare dalle 12 del 10 settembre.

In questa prima fase, l'impresa potrà accedere alla procedura, inserire le informazioni richieste, caricare gli allegati, indicare i dati relativi agli ultimi due esercizi, generare il modulo di domanda e la dichiarazione relativa ai dati contabili, firmare digitalmente i documenti e caricare la domanda firmata. Al termine della procedura viene rilasciato il «codice di predisposizione domanda», necessario per effettuare successivamente la presentazione.

Gli investimenti devono essere realizzati nei territori delle Regioni meno sviluppate interessate dal Programma nazionale «Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027» (PN RIC 2021-2027): Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna. I programmi devono rispettare la disciplina in materia di tutela dell'ambiente ed essere coerenti con il piano Transizione 4.0, con priorità per gli investimenti utili a contribuire agli obiettivi climatici e ambientali dell'Unione europea.

Le domande saranno ammesse alla fase istruttoria sulla base dell'ordine cronologico giornaliero di presentazione. Qualora le risorse residue non siano sufficienti a coprire tutte le istanze presentate nello stesso giorno, l'ammissione all'istruttoria avviene fino a esaurimento delle risorse sulla base di una specifica graduatoria di merito.

Il decreto prevede una documentazione articolata da allegare alla domanda. Quest'ultima, inoltre, deve anche riportare le caratteristiche del programma, le date previste di avvio e conclusione, l'attività in base alla classificazione Ateco 2025, l'unità produttiva interessata, l'elenco dei beni e delle spese e l'importo totale delle spese idonee.

Un limite rilevante stabilito dal provvedimento riguarda la dimensione del progetto: l'importo delle spese ammissibili non può superare il 70% del fatturato dell'ultimo bilancio.

Alla domanda deve poi essere allegato un piano d'investimento contenente informazioni più dettagliate sul programma, compresa la pianificazione temporale degli investimenti e degli stati di avanzamento dei lavori. Per i programmi caratterizzati da specifici contenuti di sostenibilità vanno indicate anche le soluzioni e le misure adottate e gli eventuali interventi che contribuiscono agli obiettivi climatici di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici.

Quando sono previste opere murarie e assimilate, è richiesto anche un computo metrico estimativo redatto da un tecnico abilitato, completo di firma, timbro e indicazione dell'unità produttiva interessata.

Ulteriore documentazione tecnica è prevista, infine, per i programmi con particolare contenuto di sostenibilità ambientale, anche ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

COOP

di MARIA GIOVANNA CARUSO

Nuove regole di adesione automatica a Previdenza Cooperativa

Dal 1.07.2026 cambia la previdenza complementare nel settore: per i neoassunti scatta l'adesione automatica in 60 giorni con contribuzione piena. Guida agli obblighi informativi datoriali e alla gestione delle riassunzioni.

Quadro generale e campo di applicazione - Dal 1.07.2026 è in vigore il nuovo meccanismo di adesione automatica alla previdenza complementare introdotto dalla L. 199/2025, che ha novellato l'art. 8 D.Lgs. 252/2005. Come illustrato dalla Circ. n. 1/2026 del Fondo Previdenza Cooperativa, la disciplina si applica esclusivamente ai lavoratori dipendenti del settore privato che attivano un nuovo rapporto di lavoro a partire da tale data. La riforma non riguarda i contratti già in corso prima del 1.07.2026 (per i quali non è previsto alcun adempimento), né le categorie per le quali sussiste l'obbligo di destinare il Tfr ad altri enti previdenziali (es. ENPAIA). Per i datori di lavoro nascono precisi obblighi di informativa aziendale e di verifica formale all'atto dell'assunzione.

Distinzione tra prima assunzione e lavoratori riassunti - La gestione operativa varia in relazione alla storia lavorativa del neoassunto:

- lavoratori di prima assunzione: se entro 60 giorni dall'assunzione il dipendente non esprime una scelta diversa, scatta l'adesione automatica a Previdenza Cooperativa quale fondo pensione negoziale di riferimento per il comparto cooperativo. Il lavoratore conserva la facoltà di rinunciare all'adesione entro i 60 giorni (con effetto retroattivo ex tunc) oppure di aderire esplicitamente variando aliquote o comparti. Resta ferma la possibilità di indicare in sede esplicita una diversa forma pensionistica (fondo aperto o PIP), ma in tal caso, come ribadito dall'Avviso Comune del 26.05.2026, non troverà applicazione il contributo a carico del datore di lavoro, salvo espressa deroga del Ccnl;
- lavoratori riassunti (non di prima assunzione): l'azienda deve verificare la posizione pregressa. Se il lavoratore ha già in essere un'adesione a una forma pensionistica alimentata da Tfr (e non ha interamente riscattato la posizione), non può più scegliere di mantenere il Tfr in azienda o all'Inps: in assenza di indicazioni entro 60 giorni, scatta l'adesione automatica. Se invece non possiede alcuna posizione attiva alimentata da Tfr, l'automatismo non si applica e il Tfr continua a maturare secondo il regime ordinario ex art. 2120 c.c.

Effetti dell'adesione automatica e contribuzione - La nuova disciplina supera il precedente meccanismo del "silenzio-assenso". Le principali novità riguardano:

- contribuzione piena: oltre all'intero Tfr maturando, l'adesione automatica attiva anche le quote di contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore nella misura minima prevista dai Ccnl di riferimento;
- esenzione quota lavoratore: se la retribuzione annuale lorda (RAL) del lavoratore è inferiore all'assegno sociale Inps, il dipendente può richiedere per iscritto di non versare la propria quota, mantenendo comunque attivi il Tfr e il contributo datoriale;
- decorrenza e gestione finanziaria: l'adesione ha decorrenza retroattiva dalla data di assunzione. I versamenti vengono effettuati alla prima scadenza utile successiva ai 60 giorni, mentre le somme vengono destinate a comparti di investimento *life cycle* strutturati in base all'età anagrafica dell'aderente.

Adempimenti operativi per le imprese e casi particolari - Contestualmente all'assunzione, il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore l'Informativa aziendale (acquisendone ricevuta sottoscritta) unitamente al Modulo per la scelta di destinazione del Tfr. Decorso il termine dei 60 giorni, l'azienda deve censirsi sul portale del Fondo (se non ancora registrata) e trasmettere le distinte e i tracciati anagrafici necessari per l'attivazione della posizione. Sotto il profilo operativo si evidenziano 2 casistiche speciali:

- contratti a tempo determinato: l'adesione automatica si applica solo se la durata del contratto non è inferiore a 2 mesi (60 giorni);
- periodo di prova: il termine dei 60 giorni non subisce sospensioni. Qualora il Ccnl preveda la sospensione della contribuzione durante la prova, nei primi 60 giorni l'azienda verserà il solo Tfr maturato, attivando la contribuzione piena solo al superamento del periodo di prova.